

**COMUNE DI NURACHI**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

**Repertorio n° 554/2021 del 13.09.2021 degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.**

**LAVORI:** RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – II LOTTO. CODICE CUP E78I21000060001 - CODICE CIG: 8822943AE2

**IMPRESA:** DERIU FRANCESCO SRL - via degli Artigiani 1 – 09070 Bauladu (OR)

**Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori denominati "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – II LOTTO. CODICE CUP E78I21000060001 - CODICE CIG: 8822943AE2" (Importo € 76.960,43, oltre I.V.A. in misura di legge).**

L'anno **duemilaventuno** il giorno  **tredici** del mese di **settembre** nella Casa Comunale di Nurachi, tra i signori: **Ing. Antonio Mastinu**, nato a Oristano il 10/08/1969, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nurachi, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, (Codice Fiscale 000 747 00956) e il **Sig. Manuel Deriu**, nato a Oristano il 03.08.1988, e residente a Bauladu (OR) in via E. Berlinguer n. 2B codice fiscale DREMNL88M03G113M, nella sua qualità di legale rappresentante con firma disgiunta dell'operatore economico DERIU FRANCESCO SRL con sede legale e amministrativa a Bauladu (OR) via degli Artigiani 1 P.IVA 01185190954;

#### **P R E M E S S O**

- CHE con con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 20/05/2021 si è tra l'altro stabilito di approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato di "Riqualificazione energetica di parte dell'impianto di illuminazione pubblica – Il intervento", redatto dal Servizio Tecnico comunale (agli atti dell'Ente), che prevede una spesa complessiva di € 100.000,00;

- CHE con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 91 in data 21.07.2021 si è tra l'altro stabilito di esperire una procedura di selezione del contraente al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare l'appalto in oggetto secondo la procedura di affidamento diretto, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 all'articolo 36 e alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2 della legge n. 120 del 2020, e attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. citato;

- CHE con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 97 in data 22.07.2021 i è tra l'altro stabilito di:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, all'operatore economico DERIU FRANCESCO SRL con sede a Bauladu (OR) in via artigiani 1 P.IVA 01185190954 per l'importo di € 76.660,43, derivante dal ribasso del 4,1% sull'importo posto a base di affidamento (pari ad € 79.937,88), oltre ad € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo contrattuale pari a € 76.960,43, oltre l'IVA in misura di legge (22%) per complessivi € 93.891,72;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e avverrà con apposito atto del responsabile del Servizio tecnico;

- CHE con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 111 in data 04.08.2021 i è tra l'altro stabilito di:

- di aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura per l'affidamento dei lavori denominati "Riqualificazione energetica di parte dell'impianto di illuminazione pubblica – Il intervento" all'operatore economico

DERIU FRANCESCO SRL con sede a Bauladu (OR) in via artigiani 1 P.IVA 01185190954, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 4,1% sull'importo posto a base di gara pari ad € 79.937,88, oltre ad € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo contrattuale pari a 76.960,43, oltre l'IVA in misura di legge (22%) per complessivi € 93.891,72;

- CHE la sopra citata impresa ha provveduto, in esecuzione dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e dell'art. 54 della L.R. 5/2007, a presentare la seguente documentazione:

- garanzia definitiva, determinata in € 7.696,04, per gli eventuali oneri da inesatto adempimento, che cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mediante polizza fidejussoria n° 8001915165-03 rilasciata da: AVIA Italia S.p.A. – sede legale in Milano – Agenzia di Milano in data 09.09.2021;

- la polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto n° 8001924454-18 rilasciata da: AVIA Italia S.p.A. – sede legale in Milano – Agenzia di Oristano Cod. 001956/001956-000601 - in data 30.08.202, nella forma Contractors All Risk (C.A.R.) e secondo lo schema tipo 2.3 approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, per i seguenti importi:

- quadro A - partita 1 Opere: € 93.891,72 pari all'importo di contratto al lordo dell'IVA di legge; partita 2 Opere preesistenti: € 50.000,00 a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; partita 3 Demolizione e sgombero: € 20.000,00 per rimborso spese demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento;

- quadro B – massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00;
- CHE sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicità degli estremi di aggiudicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e che si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente, così come era stato indicato nel bando relativo alla gara di appalto;
- CHE è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRACOSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO**

**QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa, nonché tutti gli atti richiamati, che anche se non materialmente allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto. Sono considerati parte integrante del contratto i seguenti documenti, che anche se non materialmente allegati, firmati dalle parti e depositati, ed in particolare: il capitolato speciale d'Appalto, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e il cronoprogramma dei lavori.

Il Comune di Nurachi, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico, concede in appalto all'operatore economico DERIU FRANCESCO SRL con sede a Bauladu (OR) in via artigiani 1 P.IVA 01185190954, che, come sopra rappresentata, accetta l'appalto dei lavori in oggetto secondo le prescrizioni tecniche di cui al progetto definitivo - esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 20/05/2021 che si conserva agli atti del Comune.

Art. 2 - Il prezzo dell'appalto è stabilito in complessivi € 76.660,43 (euro *settantaseimilaseicentossessanta/43*), importo ottenuto dall'applicazione del ribasso d'asta del 4,10% (*quattro/10* *percento*) offerto in sede di gara mediante ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad € 79.937,88, oltre ad € 300,00 (euro *trecento/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo dei lavori pari a € 76.960,43 (euro *settantaseimilanovecentossessanta/43*), oltre l'I.V.A. in misura di legge.

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 non è ammessa la revisione dei prezzi al fine dell'affidamento del contratto in oggetto. Non si applica inoltre il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile e, ai sensi dell'art. 133, comma 3, dello stesso decreto il prezzo contrattuale netto deve considerarsi "*chiuso*", cioè aumentabile soltanto di una percentuale fissata dal Ministero dei LL.PP. (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%) da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno previsto per l'ultimazione.

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi

che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 5 - I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), sulla base di ogni stato di avanzamento dei lavori, che dovrà essere predisposto dal Direttore dei Lavori ogni volta che il credito dell'affidataria, al netto del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a Euro 10.000,00 (*Euro diecimila/00*), così come risulterà dai documenti contabili; il relativo certificato di pagamento sarà emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D.Lgs n° 50/2016. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'entità del lavoro eseguito contestualmente al pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori. Il termine di pagamento degli acconti del corrispettivo non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data utile stabilita per l'emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 6 - La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere

fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'affidataria per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subaffidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 7 - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.



Art. 8 – Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. L'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, che devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. L'affidatario dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto o in saldo è il sig. Manuel Deriu. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Il termine per portare a compimento i lavori è stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori stessi, da effettuarsi comunque entro giorni 45 dalla data di stipula del contratto d'appalto. La penale per ogni giorno di ritardo (non giustificato dall'amministrazione appaltante) oltre il termine finale predetto è fissata nella misura giornaliera pari all'uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale e comunque non superiore al 10%, oltre a rimborso spese per protratta

direzione e sorveglianza. Ai fini dell'applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini.

Art. 10 - Il certificato di collaudo è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 11 – Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può inoltre essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore

negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Art. 12 - L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Affidatario, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione

temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Art. 13 – Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto se sono soddisfatte una o più delle condizioni individuate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 14 – L'affidatario dichiara di accettare la commissione dell'appalto stesso, il quale viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e risultanti, oltre che dal bando di gara, anche dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli elaborati tecnici di cui al progetto esecutivo, che sottoscritti dalle parti, si conservano agli atti del Comune, e che pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente atto. Rientra tra gli obblighi dell'esecutore quello di provvedere al conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata, anticipandone i relativi oneri di pagamento anche laddove questi risultino previsti a carico della stazione appaltante; in presenza di tale previsione, le relative somme sono previste, in ragione delle quantità nascenti dal Computo Metrico Estimativo, e l'esecutore potrà chiedere il rimborso dei suddetti oneri

anticipati in occasione degli Stati di Avanzamento Lavori, fornendo in originale alla Direzione Lavori le corrispondenti bolle e fatture sulle quali la stessa Direzione Lavori porrà il visto di congruità.

Art. 15 – Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti sottoscritti dai contraenti, che ne fanno parte ai sensi dell' art. 10, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000, n° 145, ed al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art. 16 – L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'affidatario. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'affidatario di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 18 – Le varianti al contratto possono essere consentite e autorizzate soltanto in conformità alle previsioni normative di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – Si dà atto che l'affidataria in sede di gara d'appalto ha dichiarato di voler subappaltare parti delle opere comprese nel contratto, per cui è consentito all'impresa di affidare in subappalto tali opere nel rispetto di tutte le indicazioni e condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del Contratto, senza pregiudizio dell'azione penale. Si dà atto inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

Art. 20 – L'affidatario si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Le modalità operative sono quelle disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.M. n° 145/2000. Qualora si verificano danni ai lavori, causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

Art. 21 – L'affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 – I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 devono essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L'affidatario si obbliga inoltre ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori, di cui al D.P.R. 24.7.1996, n° 459 ed all'art. 94 del D.Lgs. 81/2008, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza di cui al D.P.R. 14.08.1996, n° 493. Le violazioni dei piani di sicurezza, per responsabilità dell'affidatario, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

Art. 23 – L'Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare al personale di cui si avvale per l'espletamento dei servizi, il patto di integrità già sottoscritto in data 17.07.2021, il codice di comportamento di cui al D.P.R. n° 62/2013, il codice di comportamento ed il Piano di prevenzione della corruzione adottati dall'Ente, nonché la legge n° 190/2012 ed a rispettare l'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n° 165/2001. Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'affidataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 24 – Le parti concordano che qualora ci siano riserve sui documenti contabili si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

Art. 25 – Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Oristano. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 26 – La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 27 – L'Ente appaltante si riserva la facoltà di poter procedere alla presa in consegna anticipata, prima che sia redatto ed approvato il certificato di regolare esecuzione/collaudato, per occupare o utilizzare l'opera, qualora ne ricorrano le necessità e le condizioni previste e dettagliate dall'art. 230 del D.P.R. 05.10.2010, n° 207.

Art. 28 – Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 29 – Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto è designato nella persona del Ing. Antonio Mastinu – Responsabile del Servizio Tecnico, il quale dovrà provvedere ad espletare le incombenze dettagliate agli artt. 9 e 10 del D.P.R. n° 207/2010.



Art. 30 – I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'affidatario.

Art. 31 – Il conferimento del presente appalto all'impresa è stato consentito (Legge n. 47/1994 e D.Lgs. 490/1994) senza alcuna richiesta di certificazione Antimafia di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo non supera € 150.000,00 (articolo 83, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.).

Art. 32 – Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 33 – La presente convenzione sosterà l'imposta di bollo solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 32 della tariffa parte II del D.P.R. 30.12.1982 n° 955 e ss.mm.ii. e nel caso di registrazione le spese saranno a totale carico della ditta.

Art. 34 – Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25 aprile 1986 n° 131 (testo unico sull'imposta di registro) e viene indicata nel repertorio dei contratti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 35 - Le parti prestano il consenso, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2006 e del R.E. 679/2016 al trattamento dei loro dati personali e/o sensibili in relazione al presente atto, nonché alla comunicazione dei dati medesimi che il sottoscritto Responsabile del Procedimento effettuerà nei casi previsti dalla legge a soggetti pubblici.

La presente scrittura privata elaborata in forma digitale ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii. si compone di numero sedici pagine intere e parte della diciassettesima che letto e confermato viene sottoscritto dalle parti in forma digitale.

**PER IL COMUNE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Antonio Mastinu*

**L'AFFIDATARIO**

*Sig. Manuel Deriu*